



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per le relazioni sindacali
delle pubbliche amministrazioni

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AL BIENNIO GIURIDICO ED ECONOMICO 2008-2009, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DEL DPR. 5 GENNAIO 1967, N. 18, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 14 DEL D.LGS. 24 MARZO 2000, N. 85, MODIFICATO DALL'ART. 63 DEL D.LGS. 31 OTTOBRE 2009, N. 150.

IL GIORNO 3 AGOSTO 2010, ALLE ORE 17,40 NELLA SEDE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA – PALAZZO VIDONI

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA, COMPOSTA DA:

- Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione – Presidente
- Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri
- Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze

E LA DELEGAZIONE SINDACALE, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

- SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri);
- FP CGIL Coordinamento esteri

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

L'IPOTESI DI ACCORDO RELATIVA AL BIENNIO GIURIDICO ED ECONOMICO 2008 - 2009, RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO PRESTATO IN ITALIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 112 DEL DPR 5 GENNAIO 1967, N. 18, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 14 DEL D. LGS. DEL 24 MARZO 2000, N. 85, E MODIFICATO DALL'ARTICOLO 63 DEL D. LGS. DEL 31 OTTOBRE 2009, N. 150.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per le relazioni sindacali
delle pubbliche amministrazioni

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri;

Sottosegretario di Stato al Ministero
dell'economia e delle finanze.

I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

SNDMAE
(Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri)

FP-CGIL Coordinamento esteri

IPOTESI DI ACCORDO
PER IL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
BIENNIO 2008 - 2009

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e modificato dall'articolo 63 del decreto legislativo 31 ottobre 2009, n. 150, la presente ipotesi di accordo si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'e/v' followed by a large, stylized 'OS' or similar mark, with additional scribbles and initials below it.

Art. 3

Struttura del trattamento economico

1. La struttura del trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è articolata nelle seguenti componenti:

a) stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante, e indennità integrativa speciale;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai funzionari diplomatici.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'M. F.' with a large flourish above it, and 'M. F.' written below it.

Art. 4

Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	108.269,40
Ministro plenipotenziario	92.127,05
Consigliere d'Ambasciata	71.408,52
Consigliere di legazione	55.316,46
Segretario di legazione	41.437,06

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	108.889,00
Ministro plenipotenziario	92.791,00
Consigliere d'ambasciata	72.001,00
Consigliere di legazione	55.814,00
Segretario di legazione	41.818,00

3. Il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.

4. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito in legge 28/01/2009, n. 2 e dell'articolo 2, comma 35, della legge 22/12/2008, n. 203.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Art. 5

Retribuzione individuale di anzianità

1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a large, stylized cursive mark. Above it are the initials 'e/w'. To the right is a vertical line with a horizontal stroke at the top. Below the signature are the initials 'M' and 'S'.

Art. 6

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, come modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato da ulteriori risorse finanziarie consistenti in euro 145,00 mensili *pro capite* per tredici mensilità a decorrere dall'anno 2009.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31.12.2007.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and there are smaller initials or marks below it.

Art. 7

Retribuzione di posizione

1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a. Segretario Generale, euro 205.000,00;

b1. Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale, euro 115.000,00;

b. Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, euro 93.300,00;

c1. Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 euro 60.000,00;

c. Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unità, euro 54.000,00;

d. Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008, euro 33.700,00;


e1. Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione, euro 16.000,00;

e. Capo sezione, euro 14.400,00;

f. Funzionario addetto agli uffici, euro 10.662,80.


2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del DM 20 aprile 2008, n. 1069, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.

3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'articolo 16 del

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'e/v' followed by a large, stylized signature, and 'R' below it.

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, rimangono determinate, per il biennio economico 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009, nei valori annui lordi per tredici mensilità stabiliti nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.

3 agosto 2010 – ore 17.00

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be 'B. J.' with a checkmark above it. Below the signature are the initials 'R. M.'.

Art. 8

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i parametri della retribuzione di risultato, correlati alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 e successive modificazioni, sono definiti come segue:

a. Segretario Generale: 100,00;

b1. Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale: 78,75;

b. Capo del Cerimoniale diplomatico e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008 : 72,90;

c1. Vice Capo di Gabinetto, e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 52,20;

c. Capo della segreteria di Vice Ministro, Capo di Unità: 51,70;

d. Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1069 del 30 aprile 2008: 26,00;

e1. Funzionario vicario di Capo Ufficio; funzionario vicario di Capo della Segreteria di Vice Ministro, di Sottosegretario di Stato, di Direzione generale, del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dell'Ispettorato Generale del Ministero e degli uffici all'estero, del Servizio stampa ed informazione: 19,00;

e. Capo sezione: 11,80;

f. Funzionario addetto agli uffici: 9,90.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized 'B' with a flourish, and the initials below it are 'e/w' and 'al'.

Art. 9

Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri

1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse del Ministero degli affari esteri presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli Affari Esteri 30 aprile 2008, n. 1069, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo, la differenza verrà corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della presente ipotesi di accordo e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069, individuate tramite decreto del Direttore Generale per le risorse umane e l'organizzazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 30 aprile 2008, n. 1069.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, che si applica anche al biennio 2008 – 2009, si provvede nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della presente ipotesi di accordo.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized cursive mark, and the initials below it are smaller and more legible.

Art. 10

Effetti del nuovo trattamento economico

1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 4, 7^{ve} e 9 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi nonché sui contributi di riscatto.

o/par

un *or*

Art. 11

Spese per mezzi di trasporto per missione


1. Ai funzionari diplomatici in servizio presso l'Amministrazione centrale, nel caso di missione, spetta il rimborso delle spese documentate da essi sostenute in Italia per i taxi, limitatamente ai percorsi intercorrenti tra la sede centrale e il terminal ferroviario o aeroportuale, nei casi in cui si determinino delle condizioni che non consentono l'utilizzazione del mezzo pubblico o per una particolare e motivata necessità di raggiungere rapidamente la sede di missione o il terminal ferroviario o aeroportuale. Le stesse regole valgono per il rientro alla sede centrale.
2. All'applicazione del presente articolo si procede, ad invarianza di spesa, nei limiti delle risorse disponibili per le missioni.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the initials 'e/w', and several smaller signatures.

Art. 12

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con la presente ipotesi di accordo, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature on the left and several smaller initials on the right.

Articolo 13
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 7.957.100 per l'anno 2010 ed euro 3.731.000 a decorrere dall'anno 2011, si provvede:
 - per l'anno 2010, quanto ad euro 4.226.100, a valere sulle disponibilità in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle Università", quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n.203;
 - a decorrere dall'anno 2011, quanto ad euro 731.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro 3.000.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n.203.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ER